

	<p style="text-align: center;"><b>AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA</b>  <b>U.O.S.D. "Progettazioni e Nuove Realizzazioni"</b>  Via Renato Paolini n° 47 - 65124 PESCARA  C.F. / P.I. 01397530682</p>
---	---

Prot. n. 0087856/19

Pescara, 04/07/2019 -

OGGETTO: CHIARIMENTO 1 – Appalto CIG 79505812FF “Lavori di Ampliamento Servizio Terapia del Dolore e Cure Palliative – Hospice P.O. Pescara”

Agli OO.EE. interessati all'appalto

In relazione al quesito posto nei seguenti termini:

*“Si può partecipare con la Categoria OG11 class. I incrementata di un quinto come previsto all’art. 61?*

*Non essendo in possesso delle certificazioni CAM è sufficiente che le stesse siano possedute dalla ditta ausiliaria in caso di avvalimento?”*

Si evidenzia innanzitutto che la lettera di invito a gara (ns. prot. n. 0083620/19 del 26.06.2019) prevede che l’impresa invitata: o possiede le qualificazioni richieste, oppure ha segnalato in sede di iscrizione all’Albo di voler utilizzare l’istituto dell’avvalimento e/o l’RTI.

Pertanto, l’impresa invitata alla gara, qualificata mandataria dall’ordinamento nei casi di RTI (ex comma 11, art. 48, DD. Lgs. n. 50/18.04.2016), non in possesso della qualificazione nella cat. prevalente OG1, deve utilizzare l’istituto dell’avvalimento, come da essa stessa esplicitato o manifestato nell’istanza di iscrizione all’Albo.

Sempre al fine di soddisfare i requisiti richiesti nell’invito a gara, qualora l’impresa invitata alla gara non sia in possesso della qualificazione nella cat. scorporata OG11, può utilizzare o l’istituto dell’avvalimento, oppure costituire un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (RTI).

Posto ciò, la risposta al quesito è che si può partecipare con la cat. OG11 class. I incrementata di un quinto nei termini e nei limiti prescritti all’art. 61 del DPR 207/2010 (*ratione temporis* vigente), fermo restando che l’impresa non in possesso della cat. prevalente OG1 soddisfi il requisito prescritto mediante un contratto di avvalimento, ex art. 89, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, e fermo restando che in caso di RTI orizzontale la mandataria non può utilizzare l’incremento del 20% dell’importo complessivo dell’appalto per soddisfare il requisito maggioritario ad essa richiesto.

in caso di ATI di tipo verticale o misto la condizione non può che riguardare i singoli importi della categoria prevalente e delle categorie scorporabili; di talchè la possibilità di ampliamento



del quinto dell'importo riferito alla classifica di qualificazione di ogni singola impresa va rapportato all'importo a base di gara della stessa categoria.

La suddetta ermeneusi è confermata dalla previsione di cui al comma 3 dell'art. 92, DPR 207/2010 secondo cui "nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede di requisiti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola".

Altresi, l'ausiliaria può prestare i requisiti tecnici ovvero le Certificazioni CAM di cui è carente l'impresa ausiliata (giusta punto 6 del Disciplinare di Gara, da specificare chiaramente ed esaustivamente nel contratto di avvalimento), fermo restando che nel caso di soggetti plurimi (RTI, Consorzi ecc.) i CAM sostanzialmente devono potersi riferire a ciascuna impresa costituente il plurimo, nel senso che "sostanzialmente" le opere o le singole lavorazioni che ciascuna impresa eseguirà dovranno risultare sotto il profilo organizzativo, gestionale, lavorativo, congruenti o ricomprese nei predetti CAM.

Il Collaboratore Amm.vo Professionale  
D.ssa Viviana Schiazza  
*Schiazza Viviana*



U.O.S.D. "Progettazioni e Nuove Realizzazioni"

Il RUP – Dirigente Ing. Luigi Lauriola